REGIONE LAZIO

RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. F00002 **del** 03/06/2022 **Proposta n.** 21725 **del** 01/06/2022

Oggetto:

Estensione delle tutele previste dall'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della L. 179/2017. Aggiornamento della procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e approvazione del modello di segnalazione

Proponente:

Estensore	COLETTI MARIA CHIARA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	COLETTI MARIA CHIARA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area		_____
Responsabile	M.C. COLETTI	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Aggiornamento della procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e approvazione del modello di segnalazione.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed, in particolare l'art. 1, comma 51, che ha inserito l'art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e i suoi successivi aggiornamenti;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed, in particolare, l'art. 19, comma 15, il quale stabilisce che "Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione";

CONSIDERATO che in linea con le indicazioni contenute nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 - ANAC "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", l'Amministrazione si è dotata di un sistema informatico per la segnalazione criptata di illeciti da parte dei dipendenti della Giunta regionale il cui link è stato pubblicato sulla pagina intranet regionale, unitamente alla procedura esplicativa;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 25 luglio 2017 avente ad oggetto "Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale del 14 febbraio 2017, n. 58 concernente "Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2017-2019" con la quale si è stabilito di introdurre un sistema di segnalazione di illeciti per le seguenti categorie di

Copia

soggetti: consulenti e collaboratori della Giunta regionale; imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Giunta regionale; dipendenti delle società in house che prestano servizio presso le strutture della Giunta Regionale; imprese partecipanti a procedure di gara per lavori, servizi e forniture; persone giuridiche e liberi professionisti destinatari di provvedimenti di autorizzazione e concessione, garantendo a tali soggetti misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti e demandando al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di "porre in essere gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione";

VISTA altresì la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che ha, tra l'altro, modificato l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della norma estendendolo anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;

VISTO il Capo IV - Accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai documenti amministrativi - del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni e integrazioni", interamente sostituito dall'art.1, comma 1, del r.r. 9 marzo 2018, n.11, pubblicato sul BUR Lazio 13 marzo 2018, n.21 ed in particolare l'art. 466 a norma del quale sono esclusi dall'accesso una serie di atti fra i quali:

p) segnalazioni di illeciti effettuate dai consulenti e collaboratori della Giunta regionale;
q) segnalazioni di illeciti effettuate dalle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Giunta regionale, dai loro lavoratori e collaboratori;
r) segnalazioni di illeciti effettuate dalle imprese partecipanti a procedure di gara per lavori, servizi e forniture indette dall'amministrazione regionale, nonché da persone giuridiche e liberi professionisti destinatari di provvedimenti di autorizzazione e concessione;
s) segnalazioni di illeciti effettuate dai dipendenti delle società in house che prestano servizio presso le strutture regionali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 marzo 2021, n. 115 con la quale è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Lazio la Dott.ssa Maria Chiara Coletti, dirigente di ruolo della Giunta regionale del Lazio;

VISTO lo *Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificato con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 143 del 29 marzo 2022 con cui è stato adottato il P.T.P.C.T. 2022-2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 12 maggio 2022 concernente "adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";

CONSIDERATO che occorre provvedere ad aggiornare la procedura in essere per la segnalazione di illeciti, estendendola alle ulteriori categorie di soggetti tutelati;

Copia

DETERMINA

- di approvare l'aggiornamento della procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il modello di segnalazione di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La procedura e il modulo di segnalazione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Lazio, sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Dati ulteriori e sulla pagina Intranet della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
MARIA CHIARA COLETTI

Copia

Allegato A

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

CONTESTO NORMATIVO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio, in riferimento a quanto indicato nel punto 3.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti.

Com'è noto, l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54-bis, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, successivamente modificato dall'art. 1 della legge n. 179 del 30 novembre 2017, in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. La ratio di fondo, in linea con la legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione.

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il segnalante opera quindi nell'interesse della P.A. con intento costruttivo.

Lo scopo principale dell'istituto del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Il whistleblowing è la disciplina volta a incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al RPCT dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC. Il dipendente può anche valutare di inoltrare una denuncia «all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile».

DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al **dipendente pubblico** che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità dell'amministrazione commesse a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla l. 179 all'art. 54-bis rileva l'**ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina** sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite.

Pertanto, la presente procedura è rivolta non solo ai dipendenti regionali, compresi i titolari di un rapporto di lavoro professionale di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo con la Giunta regionale, ma anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Tale categoria comprende tutti quei soggetti che, pur dipendenti di enti privati, operano nel contesto lavorativo della Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e, quindi, possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti.

Possono accedere alla presente procedura:

- i dipendenti e i dirigenti dei ruoli della Giunta regionale con contratto di lavoro o di incarico anche a tempo determinato e/o parziale;
- i consulenti ed i collaboratori della Giunta regionale;

copia

- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- i dipendenti delle società in house che prestano servizio presso le strutture della Giunta Regionale;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese partecipanti a procedure di gara per lavori, servizi e forniture;
- i lavoratori e i collaboratori delle persone giuridiche e i liberi professionisti destinatari di provvedimenti di autorizzazione e concessione.

SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare la denuncia di fatti illeciti, ad esempio il timore di ritorsioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte.

LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riguardare **condotte illecite**, cioè fatti illeciti e/o irregolarità commessi ai danni dell'interesse pubblico verificatisi all'interno dell'Amministrazione regionale di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **in ragione del proprio rapporto di lavoro**, cioè in occasione e/o a causa ed in costanza dello svolgimento della propria attività professionale-lavorativa.

La segnalazione deve essere effettuata **nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione**. Qualora un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione è opportuno che il whistleblower dichiari fin da subito il proprio interesse personale.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

a) una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
b) le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso;
c) le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto segnalato;
d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
e) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, **nonché quelle inviate da soggetti diversi da quelli sopra indicati**, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, **non potranno essere trattate con le qui descritte modalità**. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

MODALITÁ DELLA SEGNALAZIONE

A disposizione dei soggetti tutelati dalla norma è stato predisposto un **sistema informatico** differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni.

Per inviare una segnalazione, il dipendente deve utilizzare il modulo di segnalazione effettuando l'accesso al sistema con le proprie credenziali di dominio (la userID e la password con cui si accede al proprio PC). L'applicazione è accessibile solo da rete interna o VPN. Se l'autenticazione va a buon fine,

Copia

viene visualizzato un modulo contenente una serie di campi da compilare. Cliccando sul tasto 'Invia', la segnalazione viene inoltrata alla casella di posta elettronica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito denominato RPCT. Il testo della segnalazione viene associato ad un codice e cifrato con una password di cui solo il RPCT è a conoscenza (quindi solo il RPCT può visualizzare la segnalazione inviata). Il sistema tiene in memoria solamente il codice della segnalazione e il nome utente che l'ha generata. Questa impostazione consente di dividere l'informazione sull'utenza che ha generato la segnalazione (*che è recuperabile solo dall'amministratore di sistema*, *a meno che l'utente non abbia volontariamente inserito i propri dati all'interno del sistema*) dal testo della segnalazione stessa, che non è in alcun modo registrato sull'applicativo. L'applicazione è disponibile a questo url: https://whistleblowing.regione.lazio.it/ con link dalla Intranet.
Qualora il soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
Si raccomanda al segnalante di utilizzare il medesimo canale informatico per tutte le comunicazioni successive da inviare.
Qualora il segnalante appartenga alle altre categorie di soggetti tutelati, per inviare una segnalazione deve utilizzare il modulo di segnalazione rinvenibile nel sito Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Dati ulteriori.
Verrà visualizzato un modulo contenente una serie di campi da compilare. Alla segnalazione va allegato un documento di identità in corso di validità: in mancanza il sistema non consentirà l'inoltro della segnalazione.
Cliccando sul tasto 'Invia', la segnalazione viene inoltrata alla casella di posta elettronica del RPCT.
Custode dell'identità del segnalante è l'RPCT.

VERIFICA E ANALISI DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza -** unico soggetto che, all'interno dell'Amministrazione può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante - che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa la richiesta al whistleblower di chiarimenti e/o elementi integrativi nonché, ove necessario, l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.
Nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria interviene anche il funzionario facente parte della struttura a supporto del RPCT, titolare di P.O. e identificato come "istruttore".
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture regionali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui, ad esempio, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).
Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.
Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
c) a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione competente in materia di personale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Amministrazione.
d) In caso di pluralità di segnalazioni da parte dello stesso dipendente, il RPCT potrà istruire la prima e archiviare le successive, aventi il medesimo oggetto, informandone il segnalante.
Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT.

TEMPI PROCEDIMENTALI
Il termine per l'esame preliminare della segnalazione, cui consegue l'avvio dell'istruttoria, è di quindici giorni lavorativi.
Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa.

FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE
A) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità, accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, a titolo di calunnia o di diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, procedimento dinanzi alla Corte dei Conti), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
Inoltre, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/67922, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.
Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;

- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso documentale e generalizzato.
Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

B) Divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, avente effetti sul rapporto di lavoro o, più in generale, sui suoi rapporti con l'Amministrazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Per quanto riguarda le "comunicazioni di misure ritorsive" la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT quest'ultimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

C) La «giusta causa» di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

All'insieme di tutele riconosciute al segnalante si ascrive anche la previsione di cui all'art. 3, co. 1, l. 179/2017, che qualifica la rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo «l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private», come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p). La disposizione esclude poi che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

RESPONSABILITÁ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

STUMENTI DI APPROFONDIMENTO

Copia

Link alla Direttiva Europea sul whistleblowing 1937/2019
analisi_e_raccomandazioni_sulla_direttiva_whistleblowing_2021.pdf (transparency.it)
La tutela del dipendente pubblico ex art. 1 comma 51 legge n. 190/2012. Diffondere la cultura del whistleblowing per un'efficace lotta alla corruzione di Laura Rizza, Università di Catania - Online Working Paper 2013/n. 58 URL: http://www.cde.unict.it/sites/default/files/quaderno%20europeo_58_novembre_2013.pdf
FAQ whistleblowing.pdf

Copia

Allegato B

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

(I dati inseriti saranno trattati tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante per tutto il procedimento di competenza del RPCT)

Dati del segnalante

Segnalante*:	☐ dipendente dei ruoli della Giunta regionale; ☐ consulente/collaboratore della Giunta regionale; ☐ lavoratore/collaboratore di impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore dell'Amministrazione; ☐ dipendente di società in house che presta servizio presso le strutture della Giunta Regionale; ☐ lavoratore/collaboratore di impresa partecipante a procedure di gara per lavori, servizi e forniture; ☐ lavoratore/collaboratore di persona giuridica/libero professionista destinatario di provvedimenti di autorizzazione e concessione
Nome del segnalante:	
Cognome del segnalante:	
Codice Fiscale:	
Incarico ricoperto o qualifica rivestita all'epoca dei fatti segnalati*:	
Attuale incarico ricoperto o qualifica rivestita:	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione
○ Autorità giudiziaria ○ Corte dei conti ○ Altro	gg/mm/aaaa	
○ Autorità giudiziaria ○ Corte dei conti ○ Altro	gg/mm/aaaa	
○ Autorità giudiziaria ○ Corte dei conti ○ Altro	gg/mm/aaaa	
○ Autorità giudiziaria ○ Corte dei conti ○ Altro	gg/mm/aaaa	

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:	

Dati e informazioni Segnalazione Condotta illecita

Periodo in cui si è verificato il fatto (se possibile la data)*:	
Attualità della condotta illecita (specificare se la condotta si è conclusa o è ancora in corso o si verifica ripetutamente)*:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)*:	
Eventuali soggetti coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	

Copia

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, Cognome, Qualifica e recapiti):	

Descrizione del fatto*:

La condotta è illecita perché:

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

*Campi obbligatori

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000.

Invia modulo

Copia